

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EASA PER LE OPERAZIONI DI VOLO

Le note informative contengono informazioni attinenti l'area della Sicurezza del Volo (Safety) e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), LIC (Personale di Volo) **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Parzialmente interessato</i>
NAV	<i>Parzialmente interessato</i>
OPV	<i>Titolari di COA</i>

1. INTRODUZIONE

- 1.1. Il Regolamento (UE) n. 965/2012 del 5 ottobre 2012 stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente alle operazioni di volo identificate dal Regolamento (CE) n. 216/2008.
- 1.2. Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 25 ottobre 2012 ed entra in vigore il 28 ottobre 2012, fatte salve le prerogative di *opt-out* riportate nell'art.10.2 del regolamento stesso.

2. SCOPO

L'obiettivo di questa Nota Informativa è fornire informazioni sull'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 965/2012 in Italia e sul programma che l'ENAC intende adottare per governare il processo di transizione e procedere all'emissione dei nuovi Certificati di Operatore Aereo (COA) entro le scadenze prefissate.

Una parte del contenuto è scritta in lingua inglese per una migliore aderenza al testo originario.

3. APPLICABILITA' E OPT-OUT

La Nota Informativa NI-2012-002 dell'8 marzo 2012 fornisce le informazioni sulle tipologie di operazioni di volo distinte dai regolamenti EASA.

Al momento il Regolamento (UE) n. 965/2012 si applica alla maggior parte delle operazioni di trasporto pubblico commerciale (CAT) effettuate con aeroplani ed elicotteri. Successivi emendamenti disciplineranno i tempi FTL, nonché le operazioni CAT con palloni, alianti e quelle con piccoli aeromobili che iniziano e terminano nello stesso aerodromo (voli A-to-A). Si rinvia agli artt. 5 e 6 del regolamento per il dettaglio sugli ambiti di applicabilità e sulle deroghe specifiche.

Il Regolamento (UE) n. 965/2012 contiene altresì i requisiti per l'esecuzione delle ispezioni di rampa sugli aeromobili sorvegliati da altro Stato che atterrano su un aerodromo di giurisdizione di uno Stato Membro.

Per facilitare il processo di transizione, l'ENAC comunicherà nei tempi prestabiliti alla Commissione Europea e all'EASA la decisione di avvalersi del periodo massimo di *opt-out*. Pertanto il Regolamento (UE) n. 965/2012 diverrà obbligatorio in Italia a partire dal **28 ottobre 2014**.

4. IL REGOLAMENTO "AIR OPS"

4.1. Il Regolamento (UE) n. 965/2012 ha la struttura di un articolato a cui sono collegati, al momento, cinque Allegati (Annexes). Tranne il primo, ogni Allegato è identificato come "Parte" ed è suddiviso in "Sottocapitoli" (Subparts) e "Sezioni" (Sections) che talvolta contengono "Capitoli" (Chapters) e/o "Appendici" (Appendices). Limitatamente ai primi due livelli di suddivisione la struttura è la seguente:

4.1.1. Annex I – Definitions for terms used in Annexes II to V

4.1.2. Annex II – Authority Requirements for Air Operations – Part ARO: Subpart GEN - *General requirements*; Subpart OPS – *Air operations*; Subpart RAMP – *Ramp inspections of aircraft of operators under the regulatory oversight of another State*

4.1.3. Annex III – Organisation Requirements for Air Operations – Part ORO: Subpart GEN - *General requirements*; Subpart AOC – *Air Operator Certification*; Subpart MLR – *Manuals, logs and records*; Subpart SEC – *Security*; Subpart FC – *Flight crew*; Subpart CC – *Cabin crew*; Subpart TC – *Technical crew in HEMS, HHO or NVIS operations*

4.1.4. Annex IV – Commercial Air Transport Operations - Part CAT: Subpart A (GEN) - *General requirements*; Subpart B (OP) – *Operating procedures*; Subpart C (POL) – *Aircraft performance and operating limitations*; Subpart D (IDE) – *Instruments, data, Equipment*

4.1.5. Annex V – Specific Approvals - Part SPA: Subpart A (GEN) - *General requirements*; Subpart B (PBN) – *Performance-based navigation (PBN) operations*; Subpart C (MNPS) – *Operations with specified minimum navigation performance (MNPS)*; Subpart D (RVSM) – *Operations in airspace with reduced vertical separation*; Subpart E (LVO) – *Low visibility operations (LVO)*; Subpart F (ETOPS) – *Extended range operations with two-engined aeroplanes (ETOPS)*; Subpart G (DG) – *Transport of dangerous goods*; Subpart H (NVIS) – *Helicopter operations with night vision imaging systems*; Subpart I (HHO) – *Helicopter Hoist Operations*; Subpart J (HEMS) – *Helicopter emergency medical service operations*

4.2. I requisiti sono stati sviluppati sulla base dell'Allegato III (OPS 1) al Reg. (CEE) n. 3922/1991 e della JAR OPS 3, adottata in Italia con Regolamento ENAC ad hoc. I requisiti sono però ordinati diversamente rispetto ai documenti di origine e ci sono anche un certo numero di differenze. Fra queste differenze significativo è il requisito organizzativo del Sistema di Gestione della Sicurezza (SMS).

4.3. I metodi di rispondenza (AMC) e le linee guida (GM) associate a questo primo pacchetto di regolamenti attuativi (Implementing Rules (IR)) sono disponibili sul sito dell'EASA.

5. TRANSIZIONE

5.1. Durante il periodo di *opt-out* tutte le operazioni CAT con aeroplani ed elicotteri che rientrano negli ambiti di applicabilità del Regolamento (UE) n. 965/2012 continuano ad essere svolte rispettivamente sotto l'egida della OPS 1 e della JAR-OPS 3.

- 5.2. Entro il 28 ottobre 2014 tutti gli operatori interessati dovranno dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili delle nuove IR ed i relativi certificati COA dovranno essere riemessi.
- 5.3. Avuto riguardo alla necessità di garantire la continuità delle operazioni e della portata del cambiamento, si raccomanda che gli operatori gestiscano la transizione con tecniche di Project Management, nominando un gruppo di progetto in cui siano rappresentate tutte le funzioni organizzative chiave.
- 5.4. Apposite tabelle di comparazione fra nuovi e vecchi requisiti sono allegate a questa Nota Informativa. Le tabelle sono strumento utile per monitorare il grado di rispondenza dell'organizzazione ai requisiti applicabili e dovranno essere allegate alla "Dichiarazione di Rispondenza" firmata dal Quality Manager (Compliance Monitoring Manager) e dall'Accountable Manager, debitamente compilate al completamento dell'iter di transizione. Al riguardo specifiche istruzioni saranno disponibili sul sito dell'ENAC.
- 5.5. Il piano di transizione è concordato con il team di certificazione in modo da evitare intasamenti verso la fine del periodo di opt-out e garantire un'effettiva attuazione dell' SMS.
- 5.6. In virtù dell'art.7.1 del Regolamento (UE) n. 965/2012, i COA OPS 1 saranno sostituiti sulla base della sorveglianza in corso e delle verifiche sul completamento del piano di transizione.
- 5.7. I COA OPS 3 saranno invece sostituiti in funzione del "conversion report" concordato con EASA secondo l'art.7.2 del Regolamento (UE) n. 965/2012.
- 5.8. I titolari di COA che non saranno rispondenti agli Allegati III, IV e V del Regolamento (UE) n. 965/2012 entro il 28 ottobre 2014 non potranno più effettuare operazioni di trasporto aereo commerciale.

6. DOMANDE

Apposita pagina Internet conterrà le pertinenti istruzioni e una sezione di domande frequenti (FAQs).

Il documento di lavoro denominato "Transitional period stemming from the Proposal on Air Operations/Commercial Air Transport", allegato alla presente Nota Informativa, contiene la posizione della Commissione su alcuni quesiti comuni.

Domande sull'argomento di questa Nota Informativa possono essere inviate all'indirizzo e-mail: regolazione.navigabilita@enac.gov.it.

7. VALIDITÀ

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a novembre 2014.

Firmato
Il Direttore Regolazione Navigabilità e Operazioni
Marco Silanos